

COMUNE di MIRANDOLA

PROVINCIA di MODENA

=====

Determinazione n. 273 in data 7.5.09

Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa a Mauro Serra per predisposizione progetto di realizzazione di un Centro d'innovazione e ricerca per la pratica educativo - didattica a supporto delle Istituzioni Scolastiche del distretto di Mirandola.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Premesso che nel Piano Esecutivo di Gestione 2009, approvato con atto di G.C. 283 del 30.12.2008, tra gli indirizzi specifici assegnati al Servizio Pubblica Istruzione è previsto. "uno studio finalizzato alla verifica di fattibilità in ordine alla creazione a Mirandola di un organismo propositivo e consultivo quale centro di documentazione educativa a sostegno e supporto degli istituti scolastici";

Accertata l'assenza di adeguate professionalità disponibili nell'ambito della complessiva struttura comunale, mediante riscontro negativo da parte dei Dirigenti di Settore;

Preso atto che per la realizzazione delle suddette prestazioni occorre avvalersi di figura specializzata e qualificata nell'ambito della progettazione, direzione, coordinamento di Centri di Documentazione educativa a supporto delle istituzioni scolastiche in possesso di laurea in pedagogia;

Provveduto, ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ad esperire la selezione degli esperti, mediante analisi dei curricula, dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, previa pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente, approvato con determinazione n. 126 del 27.2.2009;

Richiamato il verbale prot.4792 del 30.3.2009 della procedura di selezione, trattenuto agli atti d'ufficio, ove viene individuata nella persona del Dr.Mauro Serra, residente a Modena in Via Rainusso n. 80, la figura più rispondente alle esigenze dell'Ente, cui affidare l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di un progetto d'istituzione del Centro d'innovazione e ricerca per la pratica educativo - didattica a supporto delle Istituzioni Scolastiche del Distretto di Mirandola, dal 15 maggio al 15 novembre 2009 a fronte di un compenso lordo complessivo di euro 5.010,00;

Accertata la disponibilità ad accettare il conferimento dell'incarico proposto da parte del Dr. Mauro Serra in possesso di laurea specialistica in pedagogia e in possesso di comprovata esperienza nell'ambito dei Centri di Documentazione educativa;

Richiamato il Capo IV del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in materia di conferimento di incarichi, consulenze e collaborazioni;

Considerato che:

- con delibera di G.C. n. 55/05 si è preso atto del protocollo d'intesa territoriale, per la definizione di criteri relativi alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), sottoscritto tra gli enti locali della Conferenza provinciale delle autonomie locali e le OO.SS. in data 23.12.03, definendo i criteri relativi alla stipula dei contratti di co.co.co., previo incontro sindacale;

- con determinazione n. 507/08 si sono definiti i criteri e le modalità di copertura assicurativa, da attivare su base volontaria, da parte dei collaboratori, per l'anno 2008, in caso di sospensione temporanea della prestazione e del connesso trattamento economico, in caso di malattia ed infortunio, al cui onere l'Ente concorre nella misura del 60% del premio;

Precisato che, l'art. 34 del Collegato fiscale alla legge finanziaria per l'anno 2000 (legge n. 342 del 21.11.2000), ha disposto che, con decorrenza 1.1.2001 il reddito derivante dallo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa, è assoggettato a tassazione non più in base alle specifiche regole del lavoro autonomo, ex-art. 49 del DPR 917/86 (Tuir), bensì secondo le disposizioni del reddito assimilato a lavoro dipendente, individuate agli artt. 48 e 48 bis del Tuir;

Preso atto della comunicazione del Dr. Mauro Serra prot. 5446 del 10.4.2009, trattenuta agli atti d'ufficio, con la quale l'interessato dichiara la propria posizione previdenziale, ai fini dell'applicazione del contributo Inps di cui all'art. 2, comma 26 della legge 335/95;

Precisato pertanto che il compenso risulta soggetto a:

- ritenuta Irpef, calcolata all'atto del pagamento, in base all'aliquota propria dello scaglione di reddito, nonché ad eventuali addizionali regionali e comunali Irpef;
- deduzioni/detrazioni, se ed in quanto dovute, previste per i redditi di lavoro dipendente;
- contributo previdenziale INPS, nella misura di 1/3 dell'aliquota applicata al compenso lordo, previsto dalla Legge 8.8.95 n. 335, art. 2 comma 26;
- premio assicurativo INAIL previsto dall'art. 5 del D.lgs. 23.2.2000 n. 38, nella misura di 1/3;

Precisato che tale compenso non è assoggettabile ad IVA, ai sensi del DPR 633/72;

Visto che il suddetto incarico di collaborazione coordinata e continuativa si conferisce nel rispetto dei seguenti principi, ai sensi dell'art. 409 del c.p.c. e dell'art. 2222 del c.c.:

- a) costituzione di un rapporto autonomo e paritario tra le parti, senza alcun vincolo di subordinazione dell'incaricato;
- b) coordinazione, da attuarsi tra le attività dell'incaricato e quelle proprie del committente, nell'ambito del quale l'Ente può fornire direttive all'incaricato, nel rispetto della sua autonomia professionale;
- c) continuità, intesa quale perdurare nel tempo della prestazione, pur non escludendo possibili pause ed intermissioni nell'espletamento dell'attività lavorativa dell'incaricato;

Considerato che sul Comune grava l'IRAP;

Precisato che il presente incarico rientra nella programmazione 2009 ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08 convertito con legge n. 133/08, di cui alla deliberazione del C.C. n. 209/08;

Visto l'art. 52, comma 67 della legge 448/01;

In rispetto al DPR 917/86, al D.Leg.vo 165/01, al D. Lgs. 267/2000;

In rispetto alla legge 335/95 e del D. Lgs. 38/2000;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio Pubblica Istruzione;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, designato nella persona di Carla Farina (Capo Servizio Pubblica Istruzione);

In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in esso contenuto;

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs.vo 18.8.00 n. 267;

Vista la deliberazione di G.C. n .283 del 30.12.2008 relativa a "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2009 e del Piano di impiego delle risorse umane 2009";

D E T E R M I N A

1) di prendere atto, ai sensi degli artt. 29-30 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, della procedura selettiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 126 del 27.2.2009 e verbale prot. 4792 del 30.3.2009, trattenuto agli atti del servizio, finalizzata all'individuazione della figura cui affidare un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la predisposizione di un progetto di realizzazione di un Centro d'innovazione e ricerca per la pratica educativo - didattica a supporto delle Istituzioni Scolastiche del Distretto di Mirandola;

2) di conferire l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in oggetto al Dr. Mauro Serra nato a San Cesario sul Panaro (MO) il 1.3.1948, in possesso della laurea in Pedagogia e di esperienza di direzione e coordinamento di Centri di documentazione educativa, risultato essere la figura più rispondente alle esigenze dell'ente, alle condizioni previste nell'allegato schema di disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di precisare che l'incarico verrà svolto nel periodo: dal 15 maggio - al 15 novembre 2009;

4) di precisare, altresì, che:

- il compenso lordo è di EUR 4.500 e verrà corrisposto in due soluzioni, la prima a metà del periodo d'incarico, la seconda al termine;

- il compenso di cui al presente incarico viene qualificato, ai sensi degli artt. 47 e ss. del DPR 917/86, quale reddito assimilato a lavoro dipendente e pertanto soggetto a tutte le disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente e assimilato, oltre che alle disposizioni previdenziali di cui all'art 2, comma 26 della legge 335/95 (contributo previdenziale INPS) e quelle assicurative, di cui all'art. 5 del D.lgs. 38/2000 (premio Inail);

- gravano sull'Ente gli oneri relativi ai 2/3 rispettivamente del contributo previdenziale Inps e del premio assicurativo Inail;

- il Servizio Personale, contestualmente alla liquidazione dei compensi, provvederà direttamente ad assumere l'impegno di spesa relativo premio Inail a carico dell'Ente (2/3) ed al tributo IRAP (8,50%);

5) di impegnare la spesa complessiva di EUR 5.010,00 (pari a EUR 4.500,00 per compenso ed EUR 510,00 per quota Inps a carico dell'Ente) al cap. 09/39030/26 "Servizio Pubblica Istruzione Incarichi professionali e acquisto di servizi", imp. n.09/1151, centro di costo MA, voce di spesa 1490, cod. incarico I7;

6) di dare atto che, ai sensi della determinazione dirigenziale n.507/08 in caso di presentazione di quietanza di pagamento di polizza assicurativa in caso di malattia/infortunio, da parte del collaboratore, l'Ente provvederà al rimborso allo stesso del 60% del premio pagato in sede di stipula di polizza assicurativa per malattia ed infortunio, mediante l'assunzione del relativo impegno di spesa, contestualmente al rimborso;

7) di dare atto che il presente incarico rientra nella programmazione ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.L. 112/08 convertito con legge n.133/08, di cui alla deliberazione del C.C. n.209/2008;

8) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione dell'allegato schema di disciplinare d'incarico con il suddetto incaricato;

9) di sottoporre il presente atto al visto di conformità del responsabile Servizio Personale, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

10) di provvedere, per il tramite della Segreteria Generale, in collaborazione con il Servizio Informatico, a numerazione avvenuta, alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web, prima dell'inizio dell'incarico, ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e dell'art. 1, comma 127 della legge 662/1996;

11) di provvedere, per il tramite del Servizio Personale, alle comunicazioni obbligatorie ed agli adempimenti connessi all'Anagrafe delle prestazioni di cui al D.Lgs. 165/01;

12) di inviare per il tramite della Segreteria Generale a numerazione avvenuta copia del presente atto alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge n.266/05;

13) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Ragioneria e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carla Farina

Visto: Il Responsabile Servizio Personale
Dott.ssa Simona Roncadi

DETERMINAZIONE N. 273 DEL 7.5.09

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa a Mauro Serra per predisposizione progetto di realizzazione di un Centro d'innovazione e ricerca per la pratica educativo-didattica a supporto delle Istituzioni Scolastiche del distretto di Mirandola.

=====

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs.vo 18.8.00 n. 267:

- (X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il predetto "VISTO", per le seguenti motivazioni:

DATA 7.5.09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dr. Mirko Bruschi)

=====

Allegato alla determinazione n.273 del 7.5.09 che si compone di n.7 (sette) facciate

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Carla Farina

COMUNE DI MIRANDOLA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Il giorno duemilanove (/ /2009), nella Residenza Municipale, tra i signori:

- Farina Carla, nata a Modena il 12.9.1953, capo servizio Pubblica Istruzione, il quale agisce nel presente atto ai sensi del terzo comma dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per conto e nell'interesse del Comune di Mirandola (00270570369), (in ottemperanza al provvedimento del Dirigente in data 30.12.2008 (prot.20354.3.6) di conferimento di titolarità di posizione organizzativa del servizio Pubblica Istruzione), ed in esecuzione della determinazione n. ... del

E

- Serra Mauro, nato a San Cesario sul Panaro, il 1.3.1948 e residente a Modena, in via Rainusso, n.80, cap.41100 (codice fiscale SRRMRA48C01M794R), in possesso del titolo di studio laurea in Pedagogia, di seguito denominato collaboratore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DELL'INCARICO

Il Comune di Mirandola, come sopra rappresentato, conferisce al collaboratore, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la predisposizione del progetto di realizzazione di un Centro d'innovazione e ricerca per la pratica educativo-didattica a supporto delle istituzioni scolastiche del distretto di Mirandola.. L'incarico viene conferito secondo le condizioni e modalità di cui al presente disciplinare, di seguito indicate.

ART. 2 - NATURA DELL'INCARICO

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 - 2229 del codice civile e dell'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile, trattandosi di prestazioni d'opera e/o di natura intellettuale.

I tempi e le modalità delle prestazioni sono concordemente stabiliti in base alle necessità ed alle esigenze organizzative, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del collaboratore.

Il collaboratore è libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, fermo restando il divieto di svolgere attività che creino danno all'immagine o pregiudizio dell'Ente.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui ha comunicazione e prende a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

ART. 3 - PRESTAZIONI FORNITE DAL COLLABORATORE E MODALITA' OPERATIVE DELL'INCARICO

Il collaboratore si impegna a realizzare l'incarico conferito, secondo le seguenti modalità operative:

- a) Ricognizione dei bisogni e delle aspettative formative dei docenti delle scuole del territorio, prevedendo incontri a ciò destinati coi Dirigenti Scolastici e con i responsabili (dal nido alle scuole superiori)
- b) Ricognizione delle risorse nell'ambito territoriale (materiali di documentazione presenti nelle singole scuole)
- c) Ruolo del costituendo centro di Mirandola e sue caratteristiche
- d) Rapporti con i Comuni dell'Unione Comune Modenesi Area Nord e con le forme associative presenti nel territorio dell'Unione

- e) Collaborazioni esterne del costituendo Centro (rapporti con l'Università, con la Regione, con la Provincia, col Multicentro educativo di Modena, con l'Associazione "Sergio Neri" ecc..)
- f) Articolazione del Centro (sezioni, attività....)
- g) Fasi attuative del progetto
- h) Ipotesi di forme di gestione e corrispondente spesa

L'Ente mette a disposizione del collaboratore l'organizzazione e la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico e garantisce il coordinamento con gli altri dipendenti, collaboratori e strutture collegate, previo accordo, che può essere consensualmente rivisto durante il rapporto, con il collaboratore stesso.

Per realizzare un miglior coordinamento tra le prestazioni rese dal collaboratore con le attività dell'Ente, si individua come sede di attività il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Mirandola; ma per lo svolgimento dell'incarico l'incaricato potrebbe doversi spostare nell'ambito del territorio dell'Unione, o in ambito provinciale e regionale;

Lo svolgimento dell'incarico prevede l'accesso e la frequentazione degli uffici dell'Ente, al fine dell'espletamento dell'attività affidata.

L'Ente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche, sullo stato di avanzamento delle attività ovvero una relazione finale.

Da parte del collaboratore potranno avvenire temporanee sospensioni del rapporto per esigenze particolari e personali, tali da non pregiudicare la realizzazione dell'incarico ed il conseguimento del risultato, che dovranno essere concordate con l'Ente.

Il responsabile del servizio Pubblica Istruzione verifica il corretto e tempestivo svolgimento dell'incarico, con particolare riguardo alle varie fasi di sviluppo dello stesso. L'incaricato, su richiesta del responsabile del servizio Pubblica Istruzione è tenuto a redigere apposita relazione in merito in merito alla realizzazione dell'incarico.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è stabilita per il periodo 15 maggio - 15 novembre 2009.

In presenza di circostanze sopravvenute l'Ente comunica l'eventuale intenzione di rinnovare il rapporto di collaborazione di norma 30 giorni prima della scadenza del presente contratto.

L'eventuale rinnovo del contratto di collaborazione deve risultare da nuovo atto sottoscritto dalle parti. E' esclusa ogni rinnovazione automatica, anche tacita.

ART. 5 - FORMAZIONE

Il collaboratore può partecipare a percorsi formativi e di aggiornamento normalmente attivati dall'Ente nei confronti dei propri dipendenti, ogniqualvolta l'Ente ritenga che tale formazione sia funzionale alle attività da svolgere.

ART. 6 - DIRITTI SINDACALI

L'Ente riconosce al collaboratore l'esercizio dei diritti sindacali e precisamente nella possibilità di:

- partecipare alle assemblee dei co.co.co., sulle materie di proprio interesse, indette dalle oo.ss. firmatarie dell'intesa provinciale del 23.12.2003;
- eleggere una propria rappresentanza diretta;
- aderire alle oo.ss. e partecipare ai relativi organismi.

ART. 7 - AMBIENTE DI LAVORO

L'Ente si impegna a rispettare tutte le norme sul diritto di informazione previsto dal D.Lgs. 626/94 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed a mettere in campo tutte le misure necessarie a garanzia a tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro.

ART. 8 - CORRISPETTIVO DELL'INCARICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte del presente incarico, l'Ente si impegna a corrispondere al collaboratore il compenso lordo complessivo di euro 4.500,00.

Il compenso viene liquidato in due soluzioni, la prima a metà del periodo d'incarico, la seconda al termine.

Il suddetto compenso include una somma forfetaria riconosciuta a titolo di concorso alle spese per il pasto sostenute dal collaboratore in relazione alle modalità della prestazione ovvero a particolari necessità.

Il compenso di cui al presente incarico viene qualificato, ai sensi degli artt. 47 e ss. del DPR 917/86, quale reddito assimilato a lavoro dipendente e pertanto soggetto a tutte le disposizioni fiscali in materia di redditi assimilati a lavoro dipendente, oltre che alle disposizioni previdenziali di cui all'art 2, comma 26 della legge

335/95 (contributo previdenziale INPS, a carico del collaboratore nella misura di 1/3 del 17%) e quelle assicurative, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 (premio Inail, a carico del collaboratore nella misura di 1/3). Resta a carico dell'Ente la spesa per contributi INPS (2/3 del 17%), per l'assicurazione Inail (2/3 del premio) e per l'IRAP (8,5%).

ART. 9 - EVENTI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE

Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio, maternità, il rapporto di collaborazione resta sospeso. Nulla è dovuto dall'Ente al collaboratore per i periodi di impossibilità della prestazione.

Il collaboratore deve comunicare tempestivamente all'Ente l'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione. L'Ente può richiedere la relativa documentazione sanitaria.

Ove ricorrano i suddetti casi, il rapporto contrattuale può essere prorogato, senza diritto ad alcuna maggiorazione, qualora l'Ente ne ravvisi l'esigenza e sussistano ancora le condizioni, le attività, i progetti che hanno portato alla stipula del contratto stesso, per una durata da definirsi in relazione alle esigenze ed alla natura della prestazione oggetto dell'incarico e fermo restando i seguenti criteri:

* in caso di maternità: per un massimo di 6 mesi compresi tra 3 mesi precedenti il parto e 5 mesi successivi allo stesso. E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza.

* In caso di infortunio: fino ad un massimo di 75 giorni continuativi.

* In caso di malattia: fino ad un massimo di 75 giorni.

In caso di superamento dei suddetti periodi, l'Ente può risolvere immediatamente il rapporto. L'Ente può altresì risolvere il rapporto nel caso in cui i singoli periodi di impossibilità della prestazione dovuta a malattia o ad infortunio, cumulativamente intesi, superino i 85 giorni (di calendario) in ragione d'anno.

I periodi di sospensione suddetti si riferiscono a rapporti di durata di 12 mesi e vengono riproporzionati per contratti di durata inferiore o superiore.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ente provvede alla copertura assicurativa INAIL, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, del collaboratore.

Il collaboratore ha facoltà di stipulare apposita polizza assicurativa, in caso di assenza per malattia o infortunio con interruzione del compenso di cui all'art. 9, secondo le modalità e criteri definiti con determinazione dirigenziale (n.144/08 per Unione oppure n.507/08 per Comune Mirandola). L'Ente, nel caso il collaboratore attesti l'avvenuta stipula di polizza assicurativa, concorre al relativo onere, per un importo pari al 60% del premio. Tale somma viene rimborsata, in occasione della prima liquidazione utile, dietro presentazione della quietanza di pagamento da parte del collaboratore.

L'Ente provvede ad inserire il collaboratore tra i beneficiari della copertura assicurativa dell'Ente per responsabilità civile verso terzi.

ART. 11 - INFORTUNIO

In caso di infortunio del collaboratore l'Ente provvede a predisporre apposita denuncia da effettuarsi nei termini e con le modalità disciplinate dal Testo Unico sugli infortuni.

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente incarico viene conferito ai sensi dell'art. 2229 e ss. del Codice Civile, la cui caratteristica principale è l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. Ne consegue che non sono previste sanzioni disciplinari.

ART. 13 - INADEMPIENZE E RESPONSABILITA'

Nel caso di risultati insoddisfacenti o non conformi a quanto pattuito, l'Ente può richiedere al collaboratore le opportune integrazioni, fissando un termine per adempiere, con la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento, in casi gravi o di persistente negligenza.

L'Ente può procedere alla risoluzione del presente contratto in caso di urgenza per la salvaguardia della continuità del servizio, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2224 del Codice Civile.

ART. 14 - RECESSO

Nel caso in cui l'Ente receda dal contratto anticipatamente, in modo unilaterale (art. 2227 c.c.) deve comunicarlo con preavviso di almeno 30 giorni tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguito e corrispondendo allo stesso, a seguito del mancato guadagno, un'indennità pari al 30% dei compensi residui, previsti dal contratto.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso dell'Ente per giusta causa.

Il collaboratore può recedere dal contratto anticipatamente, con preavviso di almeno 30 giorni.

Il periodo di preavviso non è dovuto in caso di recesso per giusta causa. In caso di recesso del collaboratore senza preavviso l'Ente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso, tranne nei casi in cui tale recesso sia stato tra le parti concordato con atto scritto.

ART. 15 - SCIoglimento DEL CONTRATTO

Il contratto di collaborazione si conclude nei seguenti casi:

- per scadenza del termine concordato;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico, di cui all'art. 9;
- per recesso da parte dell'Ente, di cui agli artt. 13 e 14;
- per recesso da parte del collaboratore, di cui all'art. 14;
- per ogni altro caso previsto dal codice civile.

ART. 16 - OBBLIGHI

L'incaricato è tenuto all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che possa eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Modena.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del collaboratore tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella, allegato B, al DPR 642/72, giusta risoluzione 36/E, del 5.2.2002 dell'Agenzia delle Entrate e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, tariffa parte 2°, del DPR 26.4.86, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il collaboratore dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito indicate:

- art. 13 - inadempienze e responsabilita'
- art. 14 - recesso
- art. 15 - scioglimento del contratto
- art. 17 - controversie

IL COLLABORATORE

Con l'assistenza del Segretario Generale, che, accertata la regolarità dell'atto, ne autorizza l'iscrizione a Repertorio.

IL SEGRETARIO GENERALE